

DELIBERA N. 70/10/CSP

**Procedimento nei confronti della società' Grandinetti Holding S.r.l.
(emittente televisiva in ambito locale City One)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della delibera n.
24/10/csp del 10 febbraio 2010 e della delibera n. 25/10/csp del 24 febbraio 2010,
modificata con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 16 aprile 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e*

comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la nota del 2 aprile 2010 (prot. n. 20180), con la quale il Comitato regionale delle comunicazioni della Calabria ha trasmesso la documentazione relativa all’istruttoria sommaria nei confronti dell’emittente televisiva in ambito locale City One, della società Grandinetti Holding S.r.l, per le accertate violazioni commesse durante la campagna per le elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 della legge 22 febbraio 200, n. 28 e delle delibere n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 e della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, come modificata con la delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010, ed in particolare:

- a seguito del controllo relativo alle registrazioni irradiate durante il periodo della campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, con la nota del 16 marzo 2010 il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha rilevato che l’emittente televisiva in ambito locale City One ha trasmesso il programma “Palcoscenico” - condotto dal Sig. Grandinetti che oltre ad essere legale rappresentante della società proprietaria dell’emittente medesima, è stato candidato alla carica di Sindaco al Comune di Lamezia Terme, in onda per più volte in data 14 febbraio 2010 - e il programma “Pour Parler Mancuso”, condotto dal Sig. Mancuso, in onda per più volte in data 3 marzo 2010 - che riportavano la dicitura “spazio autogestito a pagamento”, in maniera non conforme alla normativa vigente, in materia di messaggi autogestiti a pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 11, della delibera n. 24/10/CSP; inoltre, la trasmissione di comunicazione politica “Sotto Processo”, in onda tutti i venerdì alle ore 21.00 e in replica il lunedì alle ore 23.30, il martedì alle ore 13.00 e il mercoledì alle ore 7.00, è stata replicata anche in data 14 febbraio 2010, senza che ne sia stata data tempestivamente informazione al Comitato regionale;

- con la nota del 23 marzo 2010 il Comitato regionale della Calabria ha riscontrato che, dalle verifiche effettuate sull’emesso televisivo in data 12 marzo 2010, alle ore 20.21 è stato trasmesso un messaggio autogestito a pagamento relativo alla candidata Carolina Caruso della lista del PDL a sostegno del candidato Sindaco Ida D’Ippolito, durante il quale nel sottopancia è stata mandata in onda una scritta a scorrimento recante la seguente dicitura “messaggio autogestito a pagamento: committente Gino di Benedetto Sabato 13 febbraio ore 16.00 al teatro Grandinetti Vittorio Sgarbi con Francesco Grandinetti per Lamezia”, rilevando che non può essere pubblicizzato nel sottopancia un messaggio a pagamento relativo ad un soggetto terzo rispetto a quello presentato nel messaggio stesso;

VISTA la successiva nota del 25 marzo 2010 con la quale il Comitato regionale calabro ha concluso l’analisi delle trasmissioni mandate in onda dall’emittente televisiva City One su un campione significativo (in data 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24

febbraio e 1, 2, 3, 10, 11 e 12 marzo 2010), accertando, oltre a quanto verificato precedentemente, che:

- nella trasmissione “Palcoscenico”, oggetto dei precedenti rilievi, è stato diffuso in data 22 febbraio 2010 un contenuto parziale di un sondaggio non conforme a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 11 della delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 senza che apparisse la nota informativa come previsto dall’articolo 17, comma 4, della delibera medesima;
- le trasmissioni di comunicazione politica “Sotto Processo”, “Ghirigori” e “Tempo reale” – tutte con la dicitura “spazio autogestito a pagamento” – sono andate in onda in replica in giorni non previsti dal calendario di comunicazione politica trasmesso dall’emittente televisiva;
- in data 10 marzo 2010 è stata mandata in onda una trasmissione recante la scritta “spazio autogestito a pagamento” dal titolo “Invito al voto disgiunto”, in cui il conduttore ha invitato alcuni cittadini intervistati per strada a praticare il voto disgiunto, mostrando dei fac – simili della scheda elettorale;
- in data 11 marzo 2010 è stata mandata in onda una trasmissione recante la scritta “spazio autogestito a pagamento” (con indicazione del committente) che riportava nel sottopancia la seguente dicitura: “La risposta di City One alle offese mosse da un candidato a sindaco”; durante le trasmissioni il conduttore ha intervistato dei passanti per strada, polemizzando con la candidata Ida D’Ippolito (avversaria politica di Grandinetti);
- in data 18 febbraio 2010 è andata in onda una trasmissione che riportava la dicitura “spazio autogestito a pagamento” in cui il candidato Grandinetti incontrava il Movimento Giovanile di Pressione Politica;

PRESO ATTO che con le note del 25 e 26 marzo 2010 il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha rilevato quanto segue:

- la presenza in video durante le trasmissioni di comunicazione politica e, come definiti dall’emittente, “spazi autogestiti a pagamento” del candidato Grandinetti, in misura preminente rispetto alla presenza di altri candidati politici;
- la violazione dell’articolo 6, comma 4 della delibera n. 24/10/CSP relativamente alla mancata trasmissione dei calendari di comunicazione politica;
- la violazione dell’articolo 8, in particolare commi 11 e 12, della citata delibera in materia di messaggi autogestiti a pagamento relativamente alla dicitura “messaggio elettorale a pagamento” recata in sovrimpressione e all’indicazione di soggetto politico committente, nonché alla quantità di contratti per la cessione di spazi relativi a messaggi politici autogestiti a pagamento;
- la violazione dell’articolo 17 della delibera n. 24/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi politici ed elettorali;

- la mancata trasmissione di documentazione e di controdeduzioni rispetto ai fatti contestati da parte dell'emittente televisiva City One;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria in ordine all'accertamento delle avvenute violazioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti a pagamento e sondaggi politici ed elettorali concernenti i soggetti politici competitori nelle elezioni amministrative che hanno trovato svolgimento in Calabria, in particolare per quanto concerne la violazione degli articoli 6, comma 4, 8, commi 11 e 12, e 17 della delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni amministrative in data 28 e 29 marzo 2010, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

CONSIDERATO che le violazioni di cui trattasi sono state riscontrate in plurime trasmissioni irradiate dall'emittente City One (trasmissioni *Palcoscenico, Pour Parler Mancuso, Sotto Processo, Ghirigori e Tempo reale*), così assumendo il carattere della gravità;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Grandinetti Holding S.r.l., esercente l'emittente televisiva in ambito locale City One, con sede in Lamezia Terme, Via N. Sauro, di trasmettere, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, nell'ambito di trasmissioni informative che abbiano lo stesso rilievo, per collocazione oraria e *audience* raggiunto, di quelle oggetto della violazione accertata, un messaggio, ripetuto per almeno cinque trasmissioni, recanti l'indicazione dell'avvenuta violazione degli articoli 6, comma 4, 8, commi 11 e 12, e 17 della delibera n. 24/10/CSP, citata nelle premesse, relativamente alle trasmissioni di comunicazione politica, messaggi autogestiti a pagamento e sondaggi politici ed elettorali irradiate nel corso della campagna elettorale per le elezioni del 28 e 29 marzo 2010.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità, entro i successivi quindici giorni dall'avvenuta trasmissione di cui sopra, al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli".

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

